

SENT. N. 68/2025/R

pagare in favore del Corpo Guardia di Finanza – Ministero Economia e Finanze, a titolo di risarcimento del danno di immagine, l'importo complessivo di euro 12.000», oltre accessori. Il signor Ferri è stato infatti condannato con decreto penale del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna n. 352/2022 del 4 marzo 2022, esecutivo il 3 giugno 2024, alla pena di 1.500,00 euro di multa, in sostituzione della pena detentiva di venti giorni di reclusione, per il reato di interruzione di pubblico servizio previsto e punito dall'articolo 340 del codice penale.

I fatti risalgono al 3 gennaio 2022, quando l'allora brigadier Ferri si presentò in orario di servizio alla fiera di Bologna per la vaccinazione anti covid, interrompendo il regolare corso dell'attività sanitaria per almeno un'ora, con la pretesa che il personale medico leggesse un faldone di documenti che aveva portato con sé, per ottenerne informazioni sugli effetti collaterali del vaccino. Lo stesso personale medico fu ulteriormente distolto dal servizio perché impegnato a relazionarsi con l'equipaggio di una volante della Polizia di Stato di cui il brigadier Ferri aveva chiesto nel frattempo l'intervento.

Dopo aver rifiutato il vaccino, l'odierno convenuto fu sospeso, e sottoposto a indagine penale per l'interruzione del pubblico servizio di vaccinazione. Il 19 gennaio la notizia, con quella di altro fatto analogo verificatosi negli stessi giorni, fu diffusa da giornali e telegiornali, nazionali e locali, con una coda su un giornale locale il 20 e 21 gennaio.

La memoria di costituzione del convenuto contesta, in sintesi, la sussistenza del reato e l'offensività del fatto, e sulla premessa che «il giudice contabile non è vincolato dalle valutazioni del decreto penale», la lesione dell'immagine della Guardia di finanza e la proporzionalità del risarcimento richiesto.

SENT. N. 68/2025/R

In udienza, il rappresentante del pubblico ministero ha precisato che nella quantificazione del danno sono stati utilizzati i consueti canoni giurisprudenziali, in particolare quello del clamore mediatico della vicenda, ricordando che, dopo le difese preprocessuali svolte dal signor Ferri, la Procura ha ritenuto di ridurre la contestazione da ventimila a dodicimila euro, ritenendo invece irrilevanti la rinuncia all'opposizione al decreto penale e l'assoluzione del funzionario di polizia protagonista della contemporanea analoga vicenda.

L'avv. Arcuri ha ripreso in udienza le deduzioni e le conclusioni svolte nell'atto di costituzione in giudizio del convenuto, contestualizzando i fatti nel clima dell'epoca del covid ed evidenziando il bisogno del suo assistito di un reale consenso informato e la mancanza di volontà di interrompere il servizio.

Ha ribadito che la condanna non avrebbe resistito all'opposizione al decreto penale, come mostrerebbe l'assoluzione del citato funzionario di polizia; ma a suo dire, Ferri non si oppone per non alimentare quel danno all'immagine di cui viene chiamato a rispondere.

DIRITTO

La domanda della Procura regionale va accolta nei limiti che seguono.

La difesa del convenuto ha correttamente sostenuto in atti, e ribadito in udienza, che il decreto penale non vincola il giudizio di questa Sezione.

L'articolo 651 del codice di procedura penale, infatti, prevede che solo la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e

SENT. N. 68/2025/R

del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Anche per l'articolo 652 c.p.p., d'altra parte, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso [...], nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso [...]

Questa Sezione può pertanto svolgere il proprio giudizio secondo il principio del libero convincimento, che fatti salvi i casi eccezionali di prove legali, consente al giudice di apprezzare il materiale probatorio senza automatismi predeterminati negli esiti.

Dal fascicolo di causa, dunque, e più in particolare, dall'annotazione di servizio del 3 gennaio 2022 del capo pattuglia della volante della Polizia di Stato, intervenuta su chiamata dello stesso signor Ferri, emergono chiaramente i fatti contestati all'odierno convenuto prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e oggi dalla Procura regionale quale presupposto del risarcimento del danno all'immagine arrecato alla Guardia di finanza dalla diffusione della notizia di quei fatti e della successiva imputazione penale.

Dal decreto penale di condanna, peraltro, è possibile desumere argomenti di prova circa la limitata offensività del fatto di reato. Da un lato, infatti, la modalità di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, che ha formulato l'imputazione con la richiesta di decreto penale di condanna, e dall'altro, la richiesta prossima al minimo della pena detentiva per il reato di

SENT. N. 68/2025/R

interruzione di pubblico servizio, da sostituirsi con a pena pecuniaria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari, evidenziano la modesta offensività del fatto.

Anche il secondo parametro per la liquidazione equitativa del danno, il cosiddetto *clamor fori*, richiede due precisazioni. La notizia del fatto e dell'imputazione penale ha certamente avuto risonanza anche nazionale, tuttavia per il solo giorno 19 gennaio 2022, salva una breve coda su un solo quotidiano locale nei giorni 20 e 21. Inoltre, in tutte le edizioni l'odierno convenuto compare sempre come "coprotagonista", accomunato al funzionario di polizia protagonista dell'analoga vicenda verificatasi negli stessi giorni presso il centro vaccinale di Casalecchio. La notizia che riguardava l'ex brigadier Ferri, in altre parole, è sempre stata presentata come un'unica notizia insieme con quella del funzionario di polizia, mai con un suo autonomo rilievo. Alla luce della modesta gravità del fatto e del clamore della notizia limitato nel tempo, il convenuto va pertanto condannato a pagare in favore della Guardia di Finanza, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, l'importo complessivo di 2.500,00 euro.

Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna
– in accoglimento della domanda della Procura regionale:

- condanna il signor Lucio Ferri a pagare in favore della Guardia di Finanza, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, l'importo complessivo di 2.500,00 euro, da intendersi già rivalutato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

SENT. N. 68/2025/R

- condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Francesco Liguori

Massimo Perin

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)